

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.34/2023

del 12/10/2023

TECNICO

FONDO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE CAMPAGNA 2023

Come per gli anni passati, si possono presentare le domande di aiuto secondo quanto prevede il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenerne lo sviluppo e gli investimenti delle filiere ritenute strategiche, privilegiando quelle che si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti. I **soggetti** che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, entro il termine di scadenza della domanda di contributo, contratti di filiera di durata almeno triennale. Il modello, già applicato nelle campagne 2020-2022, prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2023 a 5 milioni di euro per il mais e 5 milioni di euro per legumi e soia. Per la **campagna 2023** è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto. **La domanda di aiuto può essere presentata** a partire dal 10 ottobre 2023 fino al 10 novembre 2023. Si consiglia di contattare il proprio ufficio di zona di riferimento.

PAC

NUOVA PAC: APPLICAZIONE BCAA7

La Rete Rurale ha pubblicato una FAQ che fa chiarezza sull'applicazione della BCAA7, in particolare modo, sulla definizione di coltura secondaria.

Si riporta di seguito la domanda:

In merito alla BCAA 7, il DM Condizionalità 2023 recita che "ai fini del rispetto della presente norma sono ammesse le colture secondarie purché adeguatamente gestite, cioè, portate al completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni". Ciò significa che le colture secondarie devono stare in campo almeno 90 giorni ed essere necessariamente raccolte oppure basta che rimangano in campo per un periodo di almeno 90 giorni e poi possono essere sovesciate?

Riposta:

Le colture secondarie devono:

- 1) essere tenute in campo almeno 90 giorni.
- 2) Essere portate a frutto (non necessariamente al frutto botanico ma anche un frutto agronomico: ad esempio, il mais, che ha come frutto botanico – ma anche agronomico - la pannocchia con granella matura, può anche essere utilmente raccolto prima della maturazione botanica, cioè alla maturazione cerosa della granella, insieme a tutta la pianta, ed essere insilato. In entrambi i casi il frutto risponde agli obblighi della BCAA 7).
- 3) Non essere sovesciate ma essere raccolte.

Con l'occasione riportiamo scheda riassuntiva [BCAA6](#) e [BCAA7](#)

PESTE SUINA

DECRETO MASAF: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE PER I DANNI INDIRETTI DA PESTE SUINA AFRICANA (PSA).

È stato pubblicato, sul sito del MASAF, il Decreto che prevede un intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana **nel periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023**. Le risorse stanziare, **pari a 19,6 milioni di euro**, sono così ripartite:

- 60% alle imprese della produzione agricola primaria;
- 40% al settore della macellazione e trasformazione.

Possono presentare domanda le imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie. L'elenco dei comuni interessati dalle restrizioni dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 sono riportati nell'allegato I bis.

I beneficiari:

- allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso
- macelli ed aziende di trasformazione (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) che non abbiano potuto esportare o utilizzare suini o carni suine a causa dei bandi sanitari. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute:
 - al deprezzamento dei riproduttori;
 - alla mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
 - al prolungamento del vuoto sanitario;
 - i costi di produzione per il prolungamento allevamento;
 - la stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
 - la distruzione e il distoglimento della merce per mancato export;
 - la stima dei danni causati dal mancato export.

La tabella A bis allegata al decreto contiene il prospetto dei danni indiretti suddivisi per tipologia di intervento, impresa, valore medio del capo in euro. Il decreto deve essere registrato presso la Corte dei conti.

Gli uffici di zona rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

BANDO ISMEA

ISMEA: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE INNOVATIVE

È ormai in dirittura d'arrivo il Fondo per l'innovazione in agricoltura che prevede lo stanziamento di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da destinare all'ammodernamento delle imprese del settore primario. Di questi 75 milioni di euro annui, una parte, rispettivamente 10, 30 e 35 milioni, è riservata alle zone colpite dalle alluvioni di maggio 2023.

/000.000	2023	2024	2025
Generale	65	45	40
Territori ordinanze CDM maggio 2023	10	30	35
Totale	75	75	75

Il provvedimento ammetta alla presentazione della domanda coloro che appartengono a una delle seguenti categorie:

- “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

che risultano attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda.

Il Fondo prevede il finanziamento delle imprese che effettuano Investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro (ridotto a 10.000 euro per il settore della pesca) e non superiore a 500.000 euro.

L’entità del contributo, che va da un minimo del 22,5% fino al 95% dell’importo ammissibile e potrà variare a seconda del soggetto beneficiario, dell’importo dell’investimento e dei massimali dei Reg. di riferimento. Eccovi qualche esempio:

PMI AGROMECCANICHE O AGRICOLE per attività connesse

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo (€)	Percentuale massima di contributo
fino a 100.000	100%
da 100.001 a 200.000	90%
da 200.001 a 300.000	80%
da 300.001 a 500.000	70%

PMI AGRICOLE NON GIOVANI (65%)

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo (€)	% massima di contributo agricoltura non giovani	Contributo previsto agricoltura non giovani
fino a 100.000	75%	48,75%
da 100.001 a 200.000	65%	42,25%
da 200.001 a 300.000	55%	35,75%
da 300.001 a 500.000	45%	29,25%

PMI AGRICOLE GIOVANI (80%)

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo (€)	% massima di contributo agricoltura giovani	Contributo previsto agricoltura giovani
fino a 100.000	75%	60%
da 100.001 a 200.000	65%	52%
da 200.001 a 300.000	55%	44%
da 300.001 a 500.000	45%	36%

Gli investimenti, per essere ammissibili, potranno essere effettuati solamente in seguito alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Inoltre, i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica.

Il decreto stabilisce anche che le Pmi agricole e della pesca potranno usufruire anche di una garanzia Ismea per i finanziamenti che può arrivare fino all'80% del valore nominale del finanziamento bancario. Ad esempio, una Pmi agricola guidata da un giovane che effettua una spesa di 100.000 euro potrà ricevere 60.000 euro di contributo a fondo perduto e circa 2.800 euro, in funzione delle commissioni bancarie, a copertura del finanziamento bancario.

BENI AGEVOLABILI

a) macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura.

In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi,

attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
- presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);
- presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. Circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355);
- presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela;
- presenza di un sistema di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche.

b) macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia.

In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: motorizzazione elettrica (cosiddette "macchine a zero emissioni"), e destinazione ad attività agricole o zootecniche.

c) macchine per la zootecnia.

In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali:

macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.

Per tali macchine/ attrezzature è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485), o
- sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

d) trattrici agricole

che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le attrezzature portate (per esempio, Display di bordo ISOBUS con funzionalità Task Controller);

- presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (Circolare MISE n. 177355);
- presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485).

Per questa tipologia di investimento, nella domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario dovrà dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.

e) investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi:

- attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- attrezzi da pesca innovativi e selettivi;
- strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca;
- macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo;
- macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

La piccola e media impresa che intende richiedere il contributo deve fare domanda sul portale dedicato di Ismea la cui apertura è prevista a breve. **Le domande saranno quindi esaminate da Ismea secondo l'ordine cronologico di presentazione.** L'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà in un'unica soluzione direttamente verso il beneficiario, o, in alternativa, egli potrà disporre l'erogazione dello stesso verso il proprio fornitore.

Per maggiori informazioni ci si può recare agli uffici Coldiretti della propria zona.

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo di preservare la fertilità del suolo attraverso la protezione del suolo <u>nei periodi più sensibili</u>, ossia quello di massima piovosità (contrasto dei fenomeni di ruscellamento, con conseguente lisciviazione di nutrienti e perdita di sostanza organica) • Occorre mantenere <u>sui seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti)</u> una copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (<u>si controlla l'assenza di lavorazioni*</u>), ottenibile attraverso applicazione di due obblighi, alternativi tra di loro: <ol style="list-style-type: none"> 1. copertura vegetale, naturale o seminata; 2. lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente il periodo sensibile. • La norma interessa tutte le superfici agricole, prive di protezioni artificiali (ad esempio, serre e tunnel) • Per inerbimento spontaneo si intende assenza di lavorazioni, ma sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive). • Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso con relativa giustificazione**. <p><i>** Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.</i></p>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
BCAA 7 <i>(ex greening)</i>	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	<p>Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening (presente, però, come diversificazione colturale)</p> <p>Sui <u>seminativi aziendali</u> si deve prevedere un cambio di coltura, <u>inteso come cambio di genere botanico</u>, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Le esenzioni, in parte, discendono dal greening e sono per le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; • certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica, le coltivazioni sommerse e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI). <p>Non è ammessa la monosuccessione di alcuni cereali (frumento duro, tenero, triticale, spelta, farro), in quanto appartengono allo stesso genere botanico</p> <p>Rientrano in un possibile schema di rotazione anche le colture secondarie, purché portate a fine ciclo vita (colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni). Un possibile schema di rotazione prevede l'interruzione del mais con il loietto (mais, loietto, mais).</p> <p>Per le parcelle a seminativo, condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni/PPAA, è ammessa la coltivazione della stessa coltura per 2 anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.</p>

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA: QUADRO GENERALE E PRINCIPALI NOVITA'

Norma	Titolo	Novità
<p>BCAA 7 <i>(ex greening)</i></p>	<p>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</p>	<p>Le parcelle di seminativi in zone montane possono mantenere sulla stessa parcella la stessa coltura per tre anni consecutivi, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo; • oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale <p>Per il rispetto della norma, le <i>cover crop</i> non sono considerabili, perché non hanno un ruolo produttivo ma protettivo del terreno e, pertanto, la loro permanenza in campo è limitata (solitamente 60 giorni), tale da non consentire il termine del ciclo produttivo e l'ottenimento di un raccolto.</p> <p>La norma consente di accedere all'eco-schema 4, il quale pagherà l'introduzione nell'avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché colture da rinnovo, andando oltre pertanto la BCAA 7 che obbliga solamente al cambio di genere botanico.</p> <p>Deroga sul 2023 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La norma si applica a partire dal 2024, intendendo il 2024 come anno «zero». • La deroga stabilisce che per tutto il 2023 i beneficiari non sono obbligati a rispettare la norma della condizionalità sulla rotazione delle colture. Tuttavia, la norma ha valore di «baseline» del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi ACA i cui impegni hanno la BCAA 7 come impegno di base e rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente.